

N. 00303/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00659/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2013, proposto da:

Lac - Lega per l'Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, Earth, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Rosalia Pacifico in Cagliari, via Cervi n. 16;

***contro***

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Parisi e Sonia Sau, dell'ufficio legale dell'ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento, n. 69, è elettivamente domiciliata;

***nei confronti di***

Libera Associazione Sarda della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso Alberto Onorato in Cagliari, via Tuveri n. 84;

***e con l'intervento di***

ad

opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso Alberto Onorato in Cagliari, via Tuveri n. 84;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 19 del 4.7.2013 e dell'Allegato 1 (costituente il Calendario Venatorio 2013/2014).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Libera Associazione Sarda della Caccia;

Visto l'atto di intervento di Federazione Italiana della Caccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2013 il dott. Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato:

che l'art. 18, comma 4, della L. 157/1992, laddove prescrive che il calendario venatorio sia emanato sentito l'INFS (ora ISPRA), costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale (cfr. Corte Cost. n. 227/2003 e 4/2000);

che come tale la disposizione si impone anche alle Regioni ad autonomia speciale;

che l'impugnato calendario venatorio è stato adottato senza acquisire il parere dell'ISPRA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto sospende l'impugnato calendario venatorio.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19/3/2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Maggio, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)